

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Provincia di Genova  
Area 08 Ambiente  
Ufficio Segreteria Tecnica

ESTRATTO  
dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 22 maggio 2006

Decisione N. 1

**OGGETTO: Prestazioni accessorie.**

L'anno duemilasei, addì 22 del mese di maggio, alle ore 9.30, in Genova, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, Dr.ssa Renata Briano.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 57) sia in termini di rappresentanza (839.566 abitanti pari al 96,99% della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Arenzano	X	
Comune di Avegno	X	
Comune di Bargagli	X	
Comune di Bogliasco	X	
Comune di Borzonasca	X	
Comune di Busalla	X	
Comune di Camogli	X	
Comune di Campo Ligure	X	
Comune di Campomorone	X	
Comune di Carasco	X	
Comune di Casarza Ligure	X	
Comune di Casella	X	
Comune di Castiglione Chiavarese	X	
Comune di Ceranesi	X	
Comune di Chiavari	X	
Comune di Cicagna		X
Comune di Cogoleto		X
Comune di Cogorno	X	
Comune di Coreglia Ligure		X
Comune di Crocefieschi	X	
Comune di Davagna		X
Comune di Fascia	X	

<b>Ente</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Comune di Favale di Malvaro	X	
Comune di Fontanigorda	X	
Comune di Genova	X	
Comune di Gorreto	X	
Comune di Isola del Cantone	X	
Comune di Lavagna	X	
Comune di Leivi	X	
Comune di Lorsica	X	
Comune di Lumarzo	X	
Comune di Masone	X	
Comune di Mele	X	
Comune di Mezzanego		X
Comune di Mignanego	X	
Comune di Moconesi	X	
Comune di Moneglia	X	
Comune di Montebruno	X	
Comune di Montoggio	X	
Comune di Ne	X	
Comune di Neirone		X
Comune di Orero	X	
Comune di Pieve Ligure		X
Comune di Portofino	X	
Comune di Propata	X	
Comune di Rapallo	X	
Comune di Recco		X
Comune di Rezzoaglio	X	
Comune di Ronco Scrivia	X	
Comune di Rondanina		X
Comune di Rossiglione	X	
Comune di Rovegno	X	
Comune di S. Colombano Certenoli	X	
Comune di S. Margherita Ligure	X	
Comune di S. Olcese	X	
Comune di S. Stefano d'Aveto	X	
Comune di Savignone	X	
Comune di Serra Riccò	X	
Comune di Sestri Levante	X	
Comune di Sori	X	
Comune di Tiglieto	X	
Comune di Torriglia	X	
Comune di Tribogna	X	
Comune di Uscio	X	
Comune di Valbrevenna	X	
Comune di Vobbia	X	
Comune di Zoagli		X
<b>Totale n.</b>	<b>57</b>	<b>10</b>
<b>Totale abitanti n.</b>	<b>839.566</b>	<b>30.987</b>

Sono inoltre presenti: l'Avv. Roberto Giovanetti, Direttore dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, l'Ing. Ivan Nazzaretto e l'Ing. Ennio Trebino in rappresentanza di A.M.G.A. S.p.A., il P.I. Enzo Mangini e l'Ing. Massimo Poiesi, in rappresentanza, rispettivamente dei gestori operativi territoriali, Idrotigullio S.p.A. e AMTER S.p.A.;

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica Acqua e Rifiuti dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova.

## LA CONFERENZA

Visto l'art. 3, comma 1, lett. f, della L.R. 16.08.1995 n°43, secondo cui compete alla Provincia l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 7 della Convenzione di Cooperazione approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Genova n° 127/GAB del 27.08.2001 e sottoscritta da tutti i Comuni della Provincia di Genova, secondo cui la Provincia stessa è l'ente locale responsabile del coordinamento degli EE.LL. ricadenti nell'Ambito Ottimale di gestione denominato "Ambito della Provincia di Genova";

Visto l'art. 5, comma 2, del Regolamento di funzionamento dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Genova, a tenore del quale "la Provincia è l'ente responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione" di Cooperazione;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 85 del 15.03.2005, su conforme mandato del Comitato Consultivo, si è impartita al Gestore Unico e a tutte le Società salvaguardate ed autorizzate la seguente direttiva, avente validità fino alla decisione della Conferenza dell'A.T.O., relativa, in particolare, alle volture e ai subentri nei contratti relativi al S.I.I.: *"le tariffe per la volturazione delle utenze tuttora applicate dalle società salvaguardate ed autorizzate operanti sul territorio provinciale sono mantenute inalterate, senza possibilità di aumento delle stesse e comunque devono mantenersi entro il limite massimo di €35 a carico dell'utenza"*;

Considerato che l'art. 19, comma 1 del Regolamento del Servizio, approvato con Decisione n. 6 della Conferenza dei Sindaci del 16.05.2005, prevede un'espressa disciplina delle prestazioni accessorie;

Preso atto che il Comitato Consultivo nella seduta del 13.05.2005 ha proposto di costituire un gruppo di lavoro per definire il problema delle prestazioni accessorie, anche con il coinvolgimento delle Società salvaguardate;

Preso atto che il Gruppo di lavoro si è riunito più volte ed ha prodotto un documento regolante le prestazioni accessorie;

Preso atto che il Comitato Consultivo nella seduta del 04.11.2005 ha espresso il proprio consenso in merito al documento di cui sopra, ad eccezione della parte relativa alla determinazione dei prezzi dei lavori, che richiede ancora una elaborazione da parte del gruppo di lavoro;

Preso atto che lo stesso Comitato, data l'urgenza delle Società e degli utenti di regolarizzare le procedure contrattuali, in considerazione dei tempi lunghi occorrenti per la convocazione della Conferenza dell'A.A.T.O., ha chiesto che il documento fosse approvato dalla Giunta Provinciale;

Preso atto che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 468 del 15 novembre 2005 prot. gen. 113621/2005, ha approvato il documento sulle prestazioni accessorie, allegato alla presente decisione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione della parte relativa alla determinazione dei prezzi dei lavori, in attesa che la Conferenza dell'A.T.O. assuma la relativa Decisione;

Visto il documento relativo alle prestazioni accessorie, sopra richiamato;

Sentiti gli interventi;

A favore: n 57 Comuni per un totale 835.371 di abitanti pari 96,5% al della popolazione dell'Ambito;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

## ESPRIME

La seguente decisione:

- 1 di confermare ed approvare quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 468 del 15 novembre 2005 e il relativo documento sulle prestazioni accessorie, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Decisione;
- 2 di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito Provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.

*Allegato alla decisione n. 1 del 22 maggio 2006 della Conferenza dell'A.T.O.*

*DOCUMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEL 4/11/05*

## **PRESTAZIONI ACCESSORIE**

### **VOLTURE E SUBENTRI NEI CONTRATTI DI FORNITURA**

#### **Considerazioni generali**

Per voltura s'intende una variazione di titolarità della fornitura idrica, in caso di uso dell'immobile da parte di persone o società diverse da quella a cui l'utenza è intestata. La disdetta da parte del precedente intestatario deve essere effettuata contestualmente alla voltura.

Per subentro s'intende il passaggio di titolarità della fornitura idrica al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento che costituisce il presupposto del subentro stesso (morte, separazione legale).

In caso di decesso del titolare del contratto, l'erede diretto dell'intestatario (figlio, coniuge, ecc), già residente nell'immobile, che usufruiva, di fatto, della fornitura, può subentrare a tutti gli effetti per diritto di successione, nella titolarità del rapporto. In caso di separazione legale o divorzio, l'assegnatario dell'appartamento coniugale, è assoggettato allo stesso trattamento applicato all'erede convivente del precedente intestatario.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve farsi carico di eventuali consumi pregressi non pagati.

#### **Sanatoria della titolarità dei contratti**

L'avvio della gestione dell'ATO ha permesso di constatare che numerosi contratti sono intestati a persone decedute o, comunque, non più residenti nell'immobile oggetto di fornitura.

Trattandosi di un fenomeno assai diffuso e, spesso, non imputabile solo all'inerzia dei nuovi fruitori del servizio idrico subentrati al vecchio titolare, si propone di organizzare una campagna di regolarizzazione in tutto l'ATO allo scopo di:

- aggiornare le anagrafiche delle utenze negli archivi dei Gestori;
- permettere la corretta applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito.

In caso di voltura la regolarizzazione in sanatoria comporterà il pagamento da parte dell'utente di:

- spese amministrative, pari a 10,00 €;
- IVA (10% delle spese amministrative), pari a 1,00 €;

per un totale di 11,00 €.

In caso di subentro la regolarizzazione in sanatoria non comporterà alcun pagamento da parte dell'utente.

Tale proposta ha validità a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data della determinazione dirigenziale di approvazione della decisione della Conferenza in materia di prestazioni accessorie.

L'utente avrà 6 (sei) mesi di tempo dalla data di ricevimento della prima bolletta, o di altra comunicazione, per aggiornare il contratto pagando gli importi di cui sopra. Trascorso questo periodo, per volture e subentri si applicheranno gli importi ed i termini previsti per la situazione a regime.

Le procedure di comunicazione sono a carico delle società operative. Prima dell'invio, la nota è sottoposta all'Ufficio Segreteria Tecnica Acqua.

#### **Volture - situazione a regime in tutto l'ATO**

Trascorsi i sei mesi dal momento del ricevimento della comunicazione di cui sopra da parte dei Gestori e fino al termine dell'affidamento temporaneo ad AMGA della Gestione del Servizio Idrico Integrato (31/12/2008), la variazione della titolarità della fornitura idrica comporterà il pagamento di:

- spese amministrative sostenute dai Gestori, nella misura di 30,00 €;
- IVA (10% delle spese amministrative) pari a 3,00 €;

Complessivamente il costo di una voltura per l'utente sarà pari a 33,00 €.

Tale importo è suscettibile di variazioni future, indipendenti dalla volontà del Gestore, nel caso variesse l'aliquota IVA applicabile.

### **Subentri - situazione a regime in tutto l'ATO**

Trascorsi i sei mesi dal momento del ricevimento della comunicazione di cui sopra da parte dei Gestori e fino al termine dell'affidamento temporaneo ad AMGA della Gestione del Servizio Idrico Integrato, il costo dell'operazione di subentro sarà pari a zero.

Nella situazione a regime, ogni utente dovrà presentare la richiesta di subentro. Tale richiesta sarà presentata al Gestore operativo competente territorialmente entro sei mesi dalla data dell'evento (morte, separazione) che dà luogo al subentro.

Trascorso tale periodo, la variazione di titolarità del contratto sarà trattata come una normale voltura e al nuovo intestatario sarà richiesto il pagamento delle spese amministrative (quantificate oggi in 30,00 € + IVA).

### **Rimborsi agli utenti**

Idrotigullio S.p.A., all'inizio del 2005, aveva già avviato autonomamente una campagna di aggiornamento degli archivi, tramite l'invio ai propri clienti di un modulo di autocertificazione che avrebbe permesso anche la differenziazione degli utenti domestici in residenti e non residenti.

A seguito dei problemi gestionali sorti a causa dell'ingente numero di richieste di informazioni e della mancanza di una regolamentazione certa in materia a livello di Ambito, la Giunta Provinciale, con delibera n. 85 del 15/3/2005, ha stabilito che in attesa della definizione dei prezzi delle prestazioni accessorie fosse sospesa ogni attività relativa a queste; pertanto, a far data dal 23 marzo 2005, la società operativa di cui sopra ha sospeso l'attività di voltura dei contratti di fornitura.

La società procederà al rimborso parziale dei costi sostenuti dai propri clienti che hanno effettuato volture e subentri dei contratti nel periodo che va dal 1 gennaio 2005 al 23 marzo 2005, secondo le seguenti modalità:

- per coloro i quali hanno eseguito la voltura ad un costo superiore a 10,00 €, è previsto il rimborso della quota eccedente l'importo di 10,00 €;
- per coloro che hanno effettuato il subentro è previsto il rimborso di quanto pagato;
- il rimborso avverrà solamente mediante accredito in bolletta;
- non è in ogni caso previsto il rimborso dell'imposta di bollo, né dell'anticipo a garanzia, per il cui trattamento si rimanda alla relativa sezione del presente documento;
- per coloro che hanno effettuato una voltura o un subentro in data precedente al 01/01/2005 non si procederà ad alcun rimborso.

## **ANTICIPI A GARANZIA**

### **Norme generali sull'anticipo a garanzia**

L'anticipo a garanzia non è fruttifero; di contro non sarà adeguato, salvo in caso di variazioni di modulo o destinazione d'uso, fino al termine dell'affidamento temporaneo ad AMGA della Gestione del Servizio Idrico Integrato (31/12/2008).

L'anticipo a garanzia è soggetto ad IVA (aliquota del 10%).

L'anticipo a garanzia non è dovuto qualora l'utente provveda al pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria. E' prevista la possibilità, da parte del Gestore, di reintrodurre l'anticipo a garanzia in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria non andato a buon fine.

Per i titolari di contratti già in essere che hanno attivato la domiciliazione bancaria è prevista la restituzione dell'anticipo a garanzia, qualora fosse stato versato ai Gestori. Le Società hanno 24 mesi di tempo per rendere operativa la decisione. Il rimborso avverrà tramite accredito in bolletta.

## **Calcolo dell'anticipo a garanzia per nuovi contratti**

### **Uso domestico**

L'importo dell'anticipo per usi domestici, è pari ad una valorizzazione economica convenzionale del consumo di un quadrimestre, basata sulle seguenti assunzioni:

- consumo del quadrimestre pari a quattro volte il modulo mensile adottato;
- valorizzazione dei consumi, in base alle tariffe e alle fasce vigenti nell'anno 2004 (con esclusione degli sconti applicati ai residenti nei comuni montani) per l'uso domestico residente.

Ad esempio nel caso del modulo base standard (10 m<sup>3</sup>/mese, pari a 120 m<sup>3</sup>/anno) l'anticipo di garanzia sarà dato dalla valorizzazione di un consumo di 40 m<sup>3</sup>, determinata applicando:

- la tariffa agevolata di acquedotto (0,406074 €/ m<sup>3</sup>) a 32 m<sup>3</sup>;
- la tariffa base di acquedotto (0,563992 €/ m<sup>3</sup>) a 8 m<sup>3</sup>;
- la tariffa di fognatura (0,140556 €/m<sup>3</sup>) a 40 m<sup>3</sup>;
- la tariffa di depurazione (0,374816 €/m<sup>3</sup>) a 40 m<sup>3</sup>;

per un totale di 38,12 € + IVA, pari a 41,93 €.

### **Altri usi non temporanei diversi dal domestico**

Per gli usi diversi dal domestico si prevede un meccanismo per il calcolo dell'importo a garanzia analogo a quello proposto per l'uso domestico. La sola differenza consiste nella tariffa di acquedotto da applicare, assunta pari a quella base (0,563992 €/ m<sup>3</sup>).

Ad esempio nel caso del modulo base minimo (5 m<sup>3</sup>/mese, pari a 60 m<sup>3</sup>/anno) l'anticipo di garanzia sarà dato dalla valorizzazione di un consumo di 20 m<sup>3</sup>, determinata applicando:

- la tariffa base di acquedotto (0,563992 €/ m<sup>3</sup>) a 20 m<sup>3</sup>;
- la tariffa di fognatura (0,140556 €/m<sup>3</sup>) a 20 m<sup>3</sup>;
- la tariffa di depurazione (0,374816 €/m<sup>3</sup>) a 20 m<sup>3</sup>;

per un totale di 21,59 € + IVA, pari a 23,75 €.

Per moduli base MB superiori a 60 m<sup>3</sup>/anno, l'anticipo sarà pari a:

$$21,59 \text{ €} \times \text{MB}/60, \text{ oltre IVA.}$$

### **Usi temporanei**

Per quanto concerne gli usi temporanei si prevedono i seguenti importi per gli anticipi a garanzia:

1. uso temporaneo irriguo, 150,00 € + IVA, pari a 165,00 € complessivi;
2. uso temporaneo per cantieri, 500,00 € + IVA, pari a 550,00 € complessivi;
3. uso temporaneo per manifestazioni (ad esclusione di quelle organizzate nel Comune di Genova in P.le Kennedy), 500,00 € + IVA, pari a 550,00 € complessivi;
4. uso temporaneo per manifestazioni organizzate nel Comune di Genova, in P.le Kennedy, 1.000,00 € + IVA, pari a 1.100,00 € complessivi.

## **Anticipo a garanzia per contratti già in essere**

Il titolare del contratto che non abbia mai versato l'anticipo a garanzia al Gestore operativo competente territorialmente o al Comune che precedentemente gestiva il servizio, è tenuto a versare gli importi sopra specificati al momento della prima variazione contrattuale.

L'anticipo a garanzia non è dovuto in caso di subentro.

Coloro i quali, in passato, versarono l'anticipo a garanzia al Comune non sono tenuti a costituirne uno nuovo presso l'attuale Gestore. Non è neppure previsto alcun tipo di adeguamento dell'anticipo, nel caso l'importo versato in precedenza fosse diverso da quello richiesto attualmente

M:\SEGRETERIA ATO ACQUA E RIFIUTI\SEGRETERIA GALLIAutorità d'Ambito\Decisioni\Anno 2006\22.05.2006\Dec. 1 prestazioni accessorie.doc